



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEL FONDO PER GLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE**

(Approvato con atto G.C. n° ____ del _____)

INDICE ANALITICO

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Copertura dei rischi professionali ed iscrizione agli albi

Art. 4 - Norme in materia di progettazione

Art. 5 - Campo di applicazione

Art. 6 - Costituzione del fondo

Art. 7 - Riduzione delle risorse connesse alla singola opera

Art. 8 - Individuazione del personale partecipante alla ripartizione del fondo

Art. 9 - Liquidazione dell'incentivo alla progettazione

Art. 10 - Destinazione della quota per l'innovazione

Art. 11 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento individua i criteri e le modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo per incentivi per funzioni tecniche costituito ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50 / 2016.

L'amministrazione pubblica destina ad un apposito fondo le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori posto a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per la predisposizione e il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile del procedimento, di direzione lavori, di collaudo tecnico amministrativo e di collaudatore statico.

L'ottanta per cento di tali risorse è ripartito per ciascuna opera o lavoro sulla base del presente regolamento adottato tra il responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui sopra.

Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo - ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Art. 2 - Principi generali

Le somme destinate alla corresponsione del compenso incentivante, nel loro importo complessivo, concorrono alla costituzione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 1° aprile 1999 del comparto Regioni - Autonomie Locali, come confermato dall'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004.

I criteri di ripartizione degli incentivi sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. h) del CCNL 1° aprile 1999 del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali.

L'importo dell'incentivo, calcolato in base ai criteri e alle modalità indicate nel presente Regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Art. 3 - Copertura dei rischi professionali ed iscrizione agli albi

Il Comune, qualora affidi l'incarico della progettazione esecutiva ad un proprio dipendente, si assume l'onere relativo al costo della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e la copertura del rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con le modalità previste dalla normativa vigente.

I dipendenti titolari dell'incarico di progettazione, direzione dei lavori o collaudo possono firmare i relativi atti senza l'obbligatorietà di iscrizione all'Albo professionale. Pertanto il dipendente che intende avvalersi di tale iscrizione si assume l'onere del relativo costo.

Art. 4 - Norme in materia di progettazione

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, sono espletate - tra gli altri - dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti.

L'affidamento a tecnici esterni all'ente (vedi operatori economici) della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nonché della direzione dei lavori e degli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici può avvenire, in alternativa all'espletamento del medesimo incarico da parte degli uffici tecnici di cui sopra, mediante gli uffici consortili di progettazione e di direzione lavori, gli organismi di altre pubbliche amministrazioni. In tale caso essi devono essere professionisti iscritti negli appositi albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati, nonché in possesso dei requisiti di legge.

I progetti redatti dagli uffici tecnici dell'amministrazione sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Art. 5 - Campo di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano a progetti riguardanti opere o lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di manufatti, edifici e impianti, di

adeguamento alle norme di sicurezza, di ingegneria naturalistica, di presidio e difesa ambientale, che abbiano le caratteristiche definite dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016.

L'erogazione dell'incentivo non spetta:

- a) per gli appalti di manutenzione ordinaria;
- b) per i lavori svolti in economia e che non comportano la predisposizione di elaborati tecnici;
- c) per le mere forniture di arredi ed attrezzature che non comportino alcuna specifica progettazione.

Art. 6 - Costituzione del fondo

Alla costituzione del fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche sono destinate risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi di un'opera o di un lavoro posti a base di gara, indipendentemente dalle modalità di affidamento adottate.

Per ogni singola opera o lavoro, la somma da accantonare per la costituzione del fondo è determinata, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare (con riferimento alla identificazione di tutte le opere di cui alla tavola Z-1 del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143), sommando il risultato della moltiplicazione di ogni scaglione d'importo posto a base di gara per le relative aliquote. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano le sottoelencate categorie:

A) opere con grado di complessità >1,15

- fino a € 2.500.000 2,0%
- per la parte eccedente € 2.500.000, fino a € 4.500.000 1,9%
- per la parte eccedente € 4.500.000 1,8%

B) opere con grado di complessità da 0,95 a 1,15

- fino a € 2.000.000 2,0%
- per la parte eccedente € 2.000.000, fino a € 4.000.000 1,9%
- per la parte eccedente € 4.000.000 1,8%

C) per tutte le altre categorie di opere con grado di complessità < 0,95

- fino a € 1.500.000 1,9%
- per la parte eccedente € 1.500.000, fino a € 3.000.000 1,8%
- per la parte eccedente € 3.000.000 1,7%

Art. 7 - Riduzione delle risorse connesse alla singola opera

Qualora, nella fase di esecuzione, vengano disposte sospensioni dei lavori per la definizione di varianti in corso d'opera a causa del manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo di cui all'art. 106, comma 2, DLgs 50/2016, ovvero vengano accordate proroghe del termine dei lavori per effetto delle medesime varianti, la somma da accantonare per la costituzione del fondo relativa alla fase di esecuzione di quell'opera è ridotta di un importo pari al 1% della somma stessa per ogni mese intero di incremento dei tempi di realizzazione, con il limite massimo del 12%.

Qualora, nella fase di esecuzione, si renda necessaria la definizione di varianti in corso d'opera a causa del manifestarsi di errori o di omissioni del progetto di cui all'art. 106, comma 2, DLgs 50/2016, che comportino incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto depurato del ribasso d'asta offerto, la somma da accantonare per la costituzione del fondo relativa a quell'opera è ridotta di una percentuale pari all'incremento della spesa accertata con la perizia di variante.

Per entrambi i casi di cui sopra tale articolo trova applicazione nei confronti delle funzioni tecniche contemplate da questo regolamento al fine del riconoscimento dell'incentivo (programmatore della spesa, verificatore, RUP, direttore lavori, collaudatore e loro collaboratori) solo e soltanto qualora una di queste figure sia anche progettista esecutivo e solo e soltanto nei confronti dell'incaricato che è anche progettista e dei suoi collaboratori.

Art. 8 - Individuazione del personale partecipante alla ripartizione del fondo

Partecipano alla ripartizione del fondo, in base alle diverse responsabilità professionali ed al grado di partecipazione allo sviluppo delle opere, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale:

- il verificatore dei livelli di progettazione ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 50/2016;
- il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D.lgs. 50/2016;
- gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102 del DLgs 50/2016;
- i collaboratori tecnici che, pur non firmando i documenti contabili, redigono, su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati facenti parte dei documenti contabili;

- il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del responsabile del procedimento, alla stesura del bando di gara, alla direzione dei lavori, alla contabilizzazione dei lavori e alle procedure di collaudo.

Art. 9 - Liquidazione dell'incentivo alla progettazione

La somma accantonata per la liquidazione dell'incentivo è ripartita, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e le diverse figure professionali interessate, mediamente in base alle seguenti percentuali, che possono variare in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto, fermo restando l'importo complessivo della somma afferente all'intervento:

VERIFICA DEI LIVELLI DI PROGETTO fino ad un massimo del 15% così da suddividere:

- verificatore del livello di progettazione definitiva: 5%
- verificatore del livello di progettazione esecutiva: 10%

PROCEDIMENTO fino ad un massimo del 35% così da suddividere:

- responsabile del procedimento: dal 25% fino al 35%
- collaboratori amministrativi del responsabile del procedimento: fino al 10%

FASE DELL'ESECUZIONE fino ad un massimo del 50% così da suddividere:

- direttori dei lavori: dal 35 % al 45%
- collaboratore tecnico del direttore dei lavori: fino al 5%
- collaboratore amministrativo del direttore dei lavori: fino al 5%
- collaudatori (anche certificazione regolare esecuzione): fino al 10%

Al termine di ciascun esercizio o, eventualmente, ogni qual volta sia ritenuto opportuno, i dirigenti dei settori coinvolti provvedono alla ricognizione della quota parte di somme relative ai progetti posti in appalto, in corso o conclusi nel periodo di riferimento, destinate alla costituzione del fondo per l'anno solare appena concluso.

Il dirigente dell'Area provvede poi, per ciascuna opera, alla ripartizione dell'80% del fondo fra i dipendenti che ne hanno diritto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, predisponendo la determinazione dirigenziale per l'impegno della spesa complessiva e la liquidazione dei singoli importi.

Art. 10 - Destinazione della quota per l'innovazione

Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo - ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - va ad incrementare un apposito capitolo di spesa destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

Art. 11 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Le suddette disposizioni si applicano alle attività iniziate dopo il 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del DLgs 50/2016 (Codice dei contratti) e quindi da attuare sui progetti esecutivi approvati da tale data.